

N. R.G. 2015/14055



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE
CIVILE

Nel procedimento per ATP n. r.g. **14055/2015** promosso da:

[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RESISTENTI

Il Presidente dott. Anna Maria Drudi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dello stato patrimoniale di [REDACTED] e, conseguentemente, del valore delle quote sociali oggetto di compravendita con patto di riservato dominio di cui ad atto di cessione 6.8.2015 stipulato con [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], indifferentemente ai sensi degli artt. 669 bis e 696 c.p.c.;



- Che, tuttavia, in via allegativa ha motivato unicamente in ordine ai presupposti di cui all'art. 696 c.p.c.;
- Che, sotto tale profilo, ha esposto, in punto a presupposto del *periculum in mora* (p. 14): a) l'anticipazione dei risultati probatori di un'eventuale azione di merito volta all'accertamento negativo del credito vantato dai soci venditori ovvero dell'insussistenza dei presupposti "per la proposizione del patto di riservato domino"; b) "l'impossibilità o l'estrema difficoltà di ricostruire a posteriori" dette condizioni patrimoniali e finanziarie in vista dell'"instauranda azione volta all'accertamento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c." con riferimento all'ipotesi di vendita di *aliud pro alio*;
- Rilevato, altresì, che, in punto a *fumus boni iuris*, con riferimento alla causa di merito cui sarebbe strumentale il presente procedimento, viene egualmente evidenziata detta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- Ritenuto che, quanto a tale ultimo aspetto, l'indicazione della causa di merito è del tutto sfuggente poiché, pur essendone chiaro il contenuto (risoluzione del contratto per inadempimento di controparte), non è dato comprendere se la stessa sarebbe introdotta dall'odierna parte ricorrente ovvero se parte ricorrente si riservi la relativa "eccezione" di inadempimento all'esito dell'iniziativa giudiziaria di controparte;
- Che, in ogni caso, mancano entrambi i presupposti del dedotto *periculum in mora*: in punto a sub a) poiché coincide con la stessa finalità dell'istituto invocato, ma non ne esprime la necessità anticipatoria; in punto a sub b) poiché l'assunto dell'impossibilità di ricostruire a posteriori la situazione patrimoniale della società contrasta con le più normali regole tecniche di accertamento, non essendo neppure allegata una qualche pericolosità di occultamento e/o perdita dei dati contabili di riferimento;
- Ritenuto comunque che, nell'ambito della perizia preventiva ex art. 669



- bis c.c., la finalità conciliativa deve corrispondere a criteri di effettività;
- Che ciò non appare possibile qualora si controverta anche su fatti che esulano dall'ambito delle indagini di natura meramente tecnica demandabili al CTU;
 - che, nel caso di specie, la controversia inter partes riguarda, fra le altre questioni, anche l'interpretazione della clausola di garanzia sull'accollo dei debiti eccedenti prestata dalle venditrici e, pertanto, involge questioni che non possono prescindere dalla risoluzione di precise problematiche giuridiche demandabili unicamente all'autorità giudiziaria;
 - dato atto della controvertibilità della materia

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 29 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Anna Maria Drudi

